

## COMUNICAZIONI

**Missioni vevolevoli nella seduta  
del 16 settembre 2003.**

Alemanno, Alfano Angelino, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Benvenuto, Berlusconi, Berselli, Bianchi Giovanni, Biondi, Boato, Bocchino, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Buttiglione, Cammarata, Cicu, Collè, Colucci, Contento, Crosetto, Crucianelli, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giorgetti Giancarlo, Kessler, Liotta, Lusetti, Manzini, Maroni, Martinat, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Miccichè, Minniti, Molgora, Montecchi, Nan, Napoli Angela, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Ranieri, Rizzi, Rizzo, Romoli, Russo Spina, Santelli, Scajola, Scherini, Selva, Siniscalchi, Sospiri, Stucchi, Tanoni, Taormina, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Verneti, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Vito Alfredo, Zanotti.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Bianchi Giovanni, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Buttiglione, Cammarata, Castagnetti, Cicu, Colucci, Contento, Crucianelli, Dell'Elce, Deodato, Dozzo, Fini, Fiori, Foti, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giorgetti Giancarlo, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Minniti, Molgora, Montecchi,

Mussi, Napoli Angela, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Rotondi, Russo Paolo, Santelli, Scajola, Scherini, Selva, Siniscalchi, Sospiri, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

**Adesione di deputati a proposte di legge.**

La proposta di legge GAMBINI ed altri: « Modifica all'articolo 1 della legge 6 marzo 1987, n. 89, in materia di rinnovo della licenza di porto d'armi » (99) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Carboni.

La proposta di legge BUEMI ed altri: « Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio » (2684) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Garnero Santanchè.

La proposta di legge FIORI: « Disposizioni per l'abbattimento delle barriere architettoniche » (2926) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Cento.

La proposta di legge CIALENTE ed altri: « Disposizioni in materia di appartenenza dei risultati della ricerca universitaria e pubblica » (3723) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Grignaffini.

La proposta di legge CORDONI ed altri: « Riforma della normativa processuale del lavoro » (3777) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Camo.

La proposta di legge VOLONTÈ ed altri: « Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, concernente le fondazioni di origine bancaria » (3819) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Lupi.

La proposta di legge QUARTIANI ed altri: « Modifica all'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzione dei seggi nei comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti » (4037) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Carbonella.

La proposta di legge FOLENA ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del conflitto in Iraq nell'anno 2003 e sulle eventuali responsabilità del Governo italiano » (4054) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Boato, Bonito e Paola Mariani.

La proposta di legge VASCON ed altri: « Modifiche all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di inserimento del falco e del falconiere intesi come ausiliari nei servizi aeroportuali per garantire la sicurezza dei voli » (4058) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Villani Miglietta.

La proposta di legge MURATORI: « Disposizioni per la realizzazione di strutture per la nautica da diporto su aree private » (4067) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Carlucci e Nicotra.

La proposta di legge FATUZZO ed altri: « Disposizioni per favorire l'accesso agli spettacoli da parte delle persone con disabilità » (4108) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Gallo.

#### **Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di

legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

#### *X Commissione (Attività produttive):*

VERNETTI ed altri: « Disposizioni per incentivare la produzione e l'utilizzazione di energia da fonti rinnovabili e attuazione della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili » (3474) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

#### *XIII Commissione (Agricoltura):*

MASINI ed altri: « Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della razza equina » (4093) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

#### **Trasmissione dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.**

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 15 settembre 2003, ha trasmesso copia del bollettino per l'anno 2002, concernente la situazione patrimoniale dei pubblici amministratori, predisposto ai sensi della legge 5 luglio 1982, n. 441.

Questa documentazione sarà trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

#### **Trasmissione dal ministro per la funzione pubblica.**

Il ministro per la funzione pubblica, con lettera del 25 luglio 2003, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea PATRIA ed altri n. 9/3450/7, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 dicembre 2002, concernente il trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XI (Lavoro pubblico e privato), competenti per materia.

#### **Trasmissione dal ministro per le pari opportunità.**

Il ministro per le pari opportunità, con lettera del 25 luglio 2003, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alle mozioni Bolognesi ed altri n. 1-00098, accolta in parte dal Governo e approvata in parte, Conti ed altri n. 1-00106; Paoletti Tangheroni ed altri n. 1-00166; Cima ed altri n. 1-00167 e Rocchi ed altri n. 1-00172, modificate, accolte dal Governo e approvate nella seduta dell'Assemblea del 13 marzo 2003, concernenti misure per contrastare la pratica dell'infibulazione.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla II Commissione (Giustizia), competente per materia.

#### **Trasmissione dal ministro dell'interno.**

Il ministro dell'interno, con lettera in data 12 settembre 2003, ha trasmesso, ai

sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, il rapporto sul fenomeno della criminalità organizzata, relativo all'anno 2001 (doc. XXXVIII-*bis*, n. 3).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla II Commissione (Giustizia).

#### **Trasmissione dal ministro per i beni e le attività culturali.**

Il ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 12 settembre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta dall'Ente Teatrale Italiano (ETI) per l'anno 2002, con allegati il bilancio consuntivo 2002, e il bilancio preventivo 2003.

Questa documentazione sarà trasmessa alla VII Commissione (Cultura).

#### **Trasmissione da un difensore civico regionale.**

Il difensore civico della regione Toscana, con lettera pervenuta il 16 settembre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso, difensore civico, relativa all'anno 2002 (doc. CXXVIII, n. 3/6).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati, nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

## INTERROGAZIONI

**(Sezione 1 – Modalità dell'alienazione di immobili dell'Enpam)****A)**

BUONTEMPO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

539 famiglie che abitano nei palazzi di proprietà dell'Enpam, Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri, in via F. Acton e via delle Fiamme gialle ad Ostia, hanno appreso domenica 15 giugno 2003, dalle pagine di un quotidiano romano, che le loro abitazioni sarebbero state poste in vendita, con il sistema delle offerte segrete, il 16 luglio 2003;

gli inquilini dei predetti alloggi non sarebbero stati informati dall'Enpam delle intenzioni di vendita degli immobili in questione e, fatto ancor più grave, è stato loro negato il diritto di prelazione;

oltre il 50 per cento degli inquilini vive di pensione sociale e molti sono gli anziani, che non vivono certo in floride condizioni economiche —:

se non si ritenga opportuno intervenire, tempestivamente, per salvaguardare i diritti acquisiti degli inquilini Enpam di via F. Acton e di via delle Fiamme Gialle.

(3-02451)

(30 giugno 2003)

BUONTEMPO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

sussiste una difficile condizione abitativa, particolarmente sentita nella città di Roma;

il provvedimento sulla cartolarizzazione rinviato *sine die* su richiesta di alcune forze della maggioranza ha in qualche modo creato un'opportunità per rivedere in modo organico l'intera normativa;

tale ritiro non ha comportato alcun effetto riguardo alle vendite delle cosiddette case degli enti, che a tutti gli effetti ricadono sotto le normative privatistiche;

in particolare, l'Enpam, pur agendo nella logica di regime privatistico, ha ritenuto di porre in vendita mediante asta pubblica indetta per il 16 luglio 2003 numerose abitazioni locate;

l'Enpam non ha ritenuto di dare avviso alcuno agli inquilini attualmente occupanti le abitazioni in vendita, se non di segnalare tale intenzione sul proprio sito *internet* il 28 giugno 2003, con tempi non utili e non sufficienti agli inquilini per porre in essere una qualsiasi azione di rivendica del proprio diritto;

tale diritto risulta chiaramente sancito nell'articolo 38 della legge n. 392 del 1978 (equo canone): legge abrogata in parte, ma non l'articolo 38;

l'Enpam stesso nei contratti di locazione ha sancito all'articolo 17 il diritto alla prelazione da parte degli inquilini, anche « in caso di vendita frazionata » —:

se non si ritenga di provvedere nei modi opportuni da parte del Governo a che l'Enpam sospenda, in attesa di adeguata normativa, l'asta di vendita appena menzionata;

se non si ritenga che la modalità di vendita prevista dall'Enpam « in blocco » manifesti la volontà di ovviare in modo surrettizio alle norme di legge (articolo 38 della legge n. 392 del 1978) e all'articolo 17 del contratto di locazione;

se non si ritenga che l'attuazione di tale disegno comporti come naturale conseguenza l'aprirsi di problematiche irrisolvibili per le famiglie degli inquilini, con la creazione di un forte disagio sociale, nonché di un conseguente pesante aggravio, causato dalle inevitabili azioni di rivalsa, per il sistema giustizia, già di per sé oberato;

se non si ritenga di porre in essere opportune azioni, affinché sia dato il tempo agli inquilini occupanti le abitazioni in vendita di determinare azioni adeguate (creazione di gruppi di acquisto o cooperative), che consentano loro di avvalersi dei propri diritti e, eventualmente, di acquistare le abitazioni, in molti casi da loro stessi abitate da oltre trenta anni.

(3-02502)

(9 luglio 2003)

**(Sezione 2 – Iniziative volte, a migliorare e a rendere operativa la riforma del 2000 sulla polizia penitenziaria)**

**B)**

MOLINARI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

con la legge delega n. 266 del 1999 e il decreto legislativo di attuazione, n. 146 del 21 maggio 2000, si sono introdotti importanti elementi di novità nel quadro normativo, « sburocratizzando » la gestione dell'amministrazione penitenziaria;

uno dei punti centrali della riforma, nell'ambito dell'elevazione a dirigenza generale dei sei uffici del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dei sedici provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria, nonché dell'elevazione di 150 sedi degli istituti penali a dirigenza

non generale, è stato quello di prevedere l'istituzione del ruolo direttivo ordinario e speciale della polizia penitenziaria;

mentre il ruolo direttivo speciale della polizia penitenziaria è già operativo, l'attuazione del ruolo direttivo ordinario è ancora in divenire e, pertanto, non ancora operativo;

i primi commissari e vice commissari della polizia penitenziaria stanno ancora frequentando il corso di formazione, avviatosi nel novembre 2002;

in considerazione di ciò, alla fine del 2003 potranno essere loro conferiti incarichi di direttore dell'area sicurezza presso strutture del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dei provveditorati o degli istituti penali;

la riforma presenta aspetti da migliorare, in quanto vi sono una serie di incongruenze rispetto alle nuove funzioni direttive attribuite alla polizia penitenziaria, che vanno armonizzate con l'intero comparto sicurezza;

per le funzioni attribuite e considerati i compiti svolti dal corpo della polizia penitenziaria, sarebbe giusto equiparare i commissari e vice commissari della polizia penitenziaria alle disposizioni contrattuali previste per la polizia di Stato;

sarebbe utile modificare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 146 del 2000, la durata prevista del corso, riducendola da 12 mesi a 9 mesi come previsto per la polizia di Stato, ai sensi del decreto legislativo n. 334 del 2000;

si ritiene utile modificare gli articoli 47 e 48 del decreto legislativo n. 443 del 1992 e l'articolo 13, comma 1, lettera b), e comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 449 del 1992, prevedendo che appartenenti al ruolo direttivo del corpo della polizia penitenziaria facciano parte delle commissioni dei consigli centrali e regionali di disciplina;

occorre rivedere la previsione della subordinazione gerarchica per i direttivi dell'amministrazione penitenziaria, previ-

sta al comma 2 dell'articolo 6 decreto legislativo n. 146 del 2000, in considerazione del fatto che il corpo della polizia penitenziaria, con la previsione dell'istituito ruolo direttivo e con la previsione di cui all'articolo 5, comma 2, del citato decreto legislativo, ha oramai una struttura completa nella sua organizzazione verticistica, piramidale e gerarchicamente strutturata —:

quali iniziative il Governo intenda adottare per rispondere favorevolmente alle osservazioni e alle proposte avanzate dalle organizzazioni di rappresentanza della polizia penitenziaria, al fine di consentire la piena operatività della riforma introdotta nel 2000, garantendo principi di uguaglianza all'interno del comparto sicurezza e valorizzando la funzione istituzionale del corpo della polizia penitenziaria.

(3-01730)

(17 dicembre 2002)

**(Sezione 3 – Carenza di organico presso l'ufficio notifiche e protesti del tribunale di Cuneo)**

**C)**

GIANNI MANCUSO e DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'ufficio notifiche e protesti (Unep) del tribunale di Cuneo versa, ormai da tempo, in una situazione drammatica ed insostenibile;

il territorio su cui debbono operare gli ufficiali giudiziari del tribunale di Cuneo comprende 53 comuni, le cui distanze dal palazzo di giustizia variano da un minimo di sei chilometri ad un massimo di sessantadue chilometri, per una popolazione complessiva di circa 173.000 abitanti;

l'organico dell'ufficio notifiche e protesti del tribunale di Cuneo è il seguente: a) ufficiali giudiziari C2: previsti due, in servizio nessuno; b) ufficiali giudiziari C1: previsti sette, in servizio tre; c) ufficiali giudiziari B3: previsti sette, in servizio

cinque, di cui uno in *part-time* verticale, cioè in servizio per soli sei mesi all'anno; d) operatori giudiziari B2: previsti cinque, in servizio due, di cui uno con rapporto di lavoro a tempo parziale;

per tali gravissime carenze di coperture dell'organico non è stato possibile sino ad ora designare alcuno dell'ufficio notifiche e protesti all'assistenza alle udienze penali dei giudici di pace;

in tali condizioni appare evidente non soltanto il regime di autentico « sfruttamento » cui sono costretti gli ufficiali giudiziari attualmente in servizio, ma anche i gravi rischi di paralisi della macchina giudiziaria, atteso che, senza il lavoro dell'ufficio notifiche e protesti, non può procedere né la giustizia civile, né la giustizia penale;

la situazione dell'ufficio notifiche e protesti di Cuneo è stata segnalata dal presidente del tribunale di Cuneo all'ufficio competente del ministero della giustizia, ma ad oggi non si ha traccia di risposta alcuna —:

se, in ragione della gravità della situazione in cui versa l'ufficio notifiche e protesti del tribunale di Cuneo, non ritenga di dover urgentemente provvedere alla copertura dei posti vacanti, quanto meno degli operatori giudiziari B2, e se comunque non ritenga di doversi attivare per consentire un corretto funzionamento dell'ufficio nel suo complesso. (3-01731)

(17 dicembre 2002)

**(Sezione 4 – Evasione del serial killer Maurizio Minghella)**

**D)**

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'evasione, avvenuta il 2 gennaio 2003, dall'ospedale di Biella del *serial-killer* Maurizio Minghella, fortunatamente rin-

tracciato ed arrestato a poche ore di distanza alla periferia della città, grazie ad una straordinaria operazione di polizia scattata immediatamente e coordinata con sagacia e professionalità, ha riportato all'attenzione, per l'ennesima volta e con connotazioni drammatiche, le condizioni di lavoro in cui sono costretti ad operare gli agenti della polizia penitenziaria;

l'immediato intervento con cui sono state fatte « saltare teste » a titolo punitivo è, sotto tale profilo, apparso frettoloso e semplicistico;

al di là delle singole responsabilità, appare evidente che, come peraltro denunciato in numerose circostanze attraverso molteplici atti di sindacato ispettivo, è accaduto quel che era inevitabile che accadesse, in ragione delle carenze di organico della casa circondariale di Biella (e non soltanto di Biella), delle difficoltà di organizzare i turni di lavoro, dei turni stessi letteralmente insostenibili e massacranti, della carenza persino dei mezzi di trasporto e di una serie di altre inefficienze, di cui i dirigenti regionali e nazionali dell'amministrazione penitenziaria erano perfettamente — e da anni — a conoscenza;

appare sostanzialmente ingiusto che a pagare per l'evasione debbano essere i « terminali » di una organizzazione che fa acqua da tutte le parti, mentre coloro che hanno importanti responsabilità istituzionali non soltanto non pagano mai lo scotto delle inefficienze, ma promuovono addirittura provvedimenti punitivi nei confronti di coloro che sono forse i meno responsabili;

pare evidente che, nel caso di specie, non sono stati assicurati — e forse erano difficilmente assicurabili — i livelli minimi di sicurezza e che non sono state attivate le procedure di intervento del nucleo operativo e del radiomobile (Nor), che avrebbe potuto e dovuto assicurare comunque la presenza di un numero di agenti adeguato all'oggettiva pericolosità del detenuto trasferito per cure all'ospedale di Biella —;

se non ritenga di dover verificare la sussistenza di responsabilità in capo al

provveditore regionale, ferme restando le eventuali singole responsabilità, e se non ritenga, al di là dei provvedimenti troppo frettolosamente assunti, di disporre un'inchiesta amministrativa, al fine di valutare se le eventuali carenze manifestatesi in occasione dell'evasione di Maurizio Minghella non siano, in misura determinante dal punto di vista causale, frutto di una condizione di lavoro insostenibile da parte del personale della casa circondariale di Biella. (3-01911)

(10 febbraio 2003)

**(Sezione 5 – Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico)**

**E)**

**DELMASTRO DELLE VEDOVE.** — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

il rischio idrogeologico costituisce ormai una nuova ed enorme emergenza nazionale, anche in ragione dei mutamenti climatici ormai da considerarsi pressoché consolidati;

gli eventi alluvionali e franosi che, in varie parti d'Italia, hanno generato lutti e disastri nei mesi di maggio, giugno, luglio ed agosto 2002 hanno confermato che, ormai, ci si trova di fronte ad un'emergenza continua, caratterizzata da gravi siccità e da piogge improvvise e violentissime;

secondo uno studio effettuato dalla commissione nazionale grandi rischi e dal comitato nazionale per le ricerche sulle aree vulnerate idrogeologiche, tra il 1918 ed il 1996 in Italia si sono verificate 5.400 alluvioni ed 11.000 frane, eventi che hanno comportato 15,5 miliardi di euro di danni, senza considerare il tributo umano altissimo pagato e senza considerare i mutamenti climatici che hanno accelerato statisticamente il verificarsi di eventi calamitosi;

secondo dati diffusi dal ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il bilancio dello Stato dispone, oggi, soltanto del 12 per cento delle risorse finanziarie adeguate a fronteggiare le emergenze idrogeologiche attualmente note;

anche con l'intervento degli enti locali è evidente che le risorse non sono sufficienti a coprire il valore degli interventi necessari, tenuto conto che tutte le regioni italiane sono coinvolte nel dissesto idrogeologico e che ben 2.785 comuni sono considerati tecnicamente ad alto rischio;

insieme ai mutamenti climatici ed ai conseguenti effetti sulle opere di regimazione dei corsi d'acqua, hanno avuto un peso determinante i radicali mutamenti delle zone destinate ad attività agricole, ove sono mutate sia le caratteristiche delle lavorazioni sia i criteri di gestione dei terreni;

a partire dalla tragedia di Sarno del 1998, è nata certamente una nuova consapevolezza circa la necessità di attivare un'organica opera di contrasto al fenomeno dell'erosione territoriale;

un programma di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico è stato varato con il decreto-legge n. 180 del 1998, ma lo stato di attuazione degli interventi medesimi per le annualità 1998-2000, aggiornato al giugno 2002, consente di affermare che esiste ancora un « gap » troppo accentuato fra le previsioni e le realizzazioni;

le conseguenze sono letteralmente catastrofiche, atteso che gli interventi successivi, di natura risarcitoria e derivanti dalle dichiarazioni dello stato di calamità, spesso hanno costi superiori a quelli che avrebbero le attuazioni degli interventi preventivi e, comunque, generano danni indotti al tessuto produttivo di proporzioni spaventosamente superiori;

occorre entrare nella logica della predisposizione e dell'approvazione di uno strumento complessivo che vada oltre la logica dei piani straordinari, logica che appare ben presente al ministero dell'am-

biente e della tutela del territorio, che deve essere perseguita con tenacia e con il convincimento, da parte dell'intero Governo, che trattasi dell'unico intervento possibile per generare addirittura un forte « risparmio » in un arco temporale medio-lungo, oltre che per restituire tranquillità ai milioni di cittadini residenti nelle aree a rischio idrogeologico —:

quali siano le linee strategiche di intervento del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio da attuare con il concorso degli altri ministeri per uscire dalla logica miope e comunque insufficiente dei piani straordinari ed entrare nella prospettiva di un piano complessivo di grande rilevanza infrastrutturale;

quali siano le risorse disponibili per tale grande progetto e quali possano essere, realisticamente, i tempi per la sua piena attuazione;

infine, come si ritenga che possa essere gestito il periodo intermedio utilizzando i piani straordinari, che, peraltro, debbono necessariamente trovare applicazione con strumenti operativi ed attuativi più agili e snelli, al fine di non snaturarne le caratteristiche di urgenza ed improrogabilità. (3-01323)

(3 settembre 2002)

**(Sezione 6 – Situazione di degrado ambientale nella località Allume Scanderia dell'isola del Giglio)**

**F)**

RUGGHIA. — *Al Ministro dell'ambiente e tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

l'interrogante ha già denunciato con un atto di sindacato ispettivo — cui non è stata data risposta — il grave stato di degrado ambientale presente all'Isola del Giglio, località Allume Scanderia, determinato dallo smaltimento di rifiuti inerti e da strutture edili senza autorizzazioni;

la situazione di degrado ambientale si è ulteriormente aggravata per lo stoccaggio di cumuli di sabbia prodotti da un intervento di ripascimento dell'arenile, disposto dall'amministrazione comunale di Isola del Giglio;

i lavori iniziati alla fine di giugno 2002 avevano come finalità il ripascimento della spiaggia di Giglio Campese, ma sono stati interrotti perché durante l'esecuzione degli stessi (e non prima) le analisi disposte sui campioni di sabbia hanno, con tutta probabilità, evidenziato la presenza di elementi inquinanti;

la sabbia dragata (centinaia di metri cubi) è stata stoccata in parte sul demanio marino, in parte proprio in località Scan-

deria, dove era già presente una grave situazione di degrado ambientale, denunciata nella precedente interrogazione;

l'interrogante riterrebbe opportuno fare chiarezza sulla procedura di affidamento dei lavori —:

se il Ministro interrogato intenda acquisire l'esito delle analisi effettuate dall'Arpat di Grosseto sui campioni di sabbia prelevati durante l'esecuzione dei lavori;

se la competente autorità abbia autorizzato lo stoccaggio di sabbia che ha ulteriormente alterato il territorio con materiale inquinato. (3-01808)

(20 gennaio 2003)

**DISEGNO DI LEGGE: S. 2438 — CONVERSIONE IN LEGGE CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 24 LUGLIO 2003, N. 192, RECANTE INTERVENTI URGENTI A FAVORE DEL COMPARTO AGRICOLO COLPITO DA ECCEZIONALI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE E DALL'EMERGENZA DIOS-SINA NELLA CAMPANIA (APPROVATO DAL SENATO) (4257)**

**(A.C. 4257 — Sezione 1)**

**PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA**

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. — 1. Il recupero della situazione debitoria maturata entro il 31 dicembre 2002 attraverso la cessione dei crediti (cartolarizzazione) ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa ai contributi previdenziali e assistenziali dei coltivatori diretti e per l'assunzione della manodopera agricola dovuti dalle aziende agricole all'Inps, è sospeso fino al 31 dicembre 2003.

2. Le aziende agricole debentrici, entro il termine del 31 dicembre 2003, possono regolarizzare la propria posizione direttamente con l'Inps attraverso il pagamento del 20 per cento delle somme effettivamente dovute, al netto di sanzioni, interessi e benefici non goduti ai sensi della legge n. 185 del 1992. Le aziende agricole, inoltre, possono avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni professionali.

**1-bis. 02.** Rossiello, Rava, Marcora, Banti, Sedioli, Ruggeri, Preda, Borrelli, Oliverio, Stramaccioni, Sandi, Franci.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. (Interventi di emergenza a favore delle imprese agricole ed agroalimentari operanti nelle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite da calamità naturali). 1. In favore delle imprese agricole ed agroalimentari operanti nei territori dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi che hanno interessato la regione Friuli-Venezia Giulia nel mese di agosto 2003 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro, al fine di sostenere le azioni necessarie al ripristino delle condizioni socio-economiche ed ambientali essenziali per l'avvio della ripresa delle normali attività produttive.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite alla Regione Friuli-Venezia Giulia, che provvede a ripartirle tra i diversi soggetti colpiti, nel rispetto delle finalità di cui allo stesso comma 1 ed in misura proporzionale al danno da essi subito.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

**1-bis. 03.** Fontanini, Ballaman, Vascon.

*Dopo l'articolo 1-bis aggiungere il seguente:*

ART. 1-ter. (Ulteriori misure a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche eccezionali). — 1. Alle aziende agricole ubicate nelle aree per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito di avversità atmosferiche nel corso degli anni 2002 e 2003, è concesso un contributo in conto capitale fino al 50 per cento delle spese sostenute per la sostituzione degli impianti di irrigazione attualmente in esercizio con impianti realizzati con tecnologie innovative a basso consumo idrico, nei limiti dello stanziamento di 25 milioni di euro per l'anno 2003.

2. Le modalità e i parametri tecnici per la concessione del contributo di cui al precedente comma sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementale del 50 per cento.

**1-bis. 04.** Rava, Marcora, Sedioli, Banti, Preda, Ruggeri, Rossiello, Borrelli, Franci, Zanella.

*Dopo l'articolo 1-bis aggiungere il seguente:*

ART. 1-ter. — 1. In base alle disponibilità del bilancio dello Stato, può essere riconosciuta un'aliquota pari al 50 per

cento della spesa ritenuta ammissibile per investimenti relativi ad iniziative, anche pilota, di difesa attiva, comprese le reti antigrandine, assunte anche in forma associata dai consorzi di difesa di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 363, nonché dai soggetti di cui all'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

2. I consorzi di difesa, anche associati, possono provvedere alle iniziative di cui al comma 1, anche attraverso convenzioni con enti, consorzi e società.

3. All'approvazione dei progetti di cui al presente articolo provvedono le regioni e le province autonome.

**1-bis. 05.** Rava, Preda, Marcora, Sedioli, Rossiello, Banti, Ruggeri, Borrelli, Franci, Zanella.

*Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 1-ter. — 1. I Consorzi di difesa, costituiti da imprenditori agricoli, devono assumere una delle seguenti forme giuridiche:

a) associazioni con personalità giuridica;

b) società cooperative;

c) consorzi di cui agli articoli 2612 e seguenti del codice civile o società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile.

2. Il riconoscimento di idoneità di costituzione di fondi di mutualità da parte dei consorzi di difesa e delle cooperative è concesso alle regioni e province autonome dove l'ente ha la sede legale, le quali devono approvare i relativi regolamenti, le condizioni di ammissione dei soci, le norme relative ai controlli ed alla gestione della contabilità per i contributi associativi e pubblici.

3. I consorzi sono retti da uno statuto deliberato dall'assemblea dei soci, approvato dalla regione o provincia autonoma, che deve prevedere la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sinda-

cale, da parte dei soci, con voto singolo, nonché la denominazione, la sede, il patrimonio dell'ente, la durata, non inferiore a 15 anni, le norme relative all'ordinamento ed alla gestione.

4. La riscossione dei contributi consorziali può essere effettuata mediante ruolo in base alle vigenti disposizioni in materia di esazione dei contributi non erariali.

**1-bis. 06.** Rava, Preda, Marcora, Sedioli, Rossiello, Banti, Ruggeri, Borrelli, Franci, Zanella.

*Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:*

Art. 1-ter. — 1. I Consorzi di difesa, le Cooperative agricole, i loro Consorzi, le Associazioni dei produttori, qualora previsti nei loro statuti, possono istituire fondi rischi di mutualità interna per azioni di mutualità e solidarietà da attivare in caso di avversità atmosferiche. I fondi hanno la finalità di contribuire a:

a) garantire il reddito delle imprese alla produzione;

b) favorire il ripristino aziendale delle imprese, in particolare di quelle a coltura intensiva o di pregio;

c) coprire i maggiori oneri di gestione dell'Ente associativo a seguito del mancato conferimento.

2. Gli enti che esercitano attività di mutualità interna devono dotarsi di apposito regolamento approvato dalla regione, che preveda una contabilità separata per la gestione dei fondi rischi di mutualità, che dovrà essere certificata annualmente da una società autorizzata.

**1-bis. 07.** Rava, Preda, Marcora, Sedioli, Rossiello, Banti, Borrelli, Franci, Zanella.

*Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 1-ter. — 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno viene elaborato, attraverso il

Piano assicurativo agricolo nazionale, il piano agricolo annuale, nel quale viene determinata l'entità del contributo pubblico sui premi assicurativi in base alle disponibilità del bilancio dello Stato.

2. Il Piano assicurativo viene approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali su proposta di una Commissione tecnica costituita da:

a) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali;

b) tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome;

c) un rappresentante di ISMEA;

d) un rappresentante di ASNACODI;

e) un rappresentante di ANIA;

f) due rappresentanti della Cooperazione agricola;

g) tre rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole.

3. Nel piano assicurativo sono stabiliti i parametri del contributo pubblico per:

a) polizze collettive;

b) polizze individuali;

c) Fondi di mutualità istituiti da Consorzi di difesa e cooperative;

d) polizze multirischio, pluririschio, unirischio;

e) interventi riassicurativi;

f) aree territoriali omogenee con livello minimo provinciale;

g) eventi assicurabili;

h) iniziative di difesa attiva.

4. I Consorzi di difesa, costituiti da imprenditori agricoli, devono assumere una delle seguenti forme giuridiche:

a) associazioni con personalità giuridica;

b) società cooperative;

c) consorzi di cui agli articoli 2612 e seguenti del codice civile o società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile.

5. Il riconoscimento di idoneità di costituzione di fondi di mutualità da parte dei consorzi di difesa e delle cooperative è concesso alle regioni e province autonome dove l'ente ha la sede legale, le quali devono approvare i relativi regolamenti, le condizioni di ammissione dei soci, le norme relative ai controlli ed alla gestione della contabilità per i contributi associativi e pubblici.

6. I consorzi sono retti da uno statuto deliberato dall'assemblea dei soci, approvato dalla regione o provincia autonoma, che deve prevedere la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, da parte dei soci, con voto singolo, nonché la denominazione, la sede, il patrimonio dell'ente, la durata, non inferiore a 15 anni, le norme relative all'ordinamento ed alla gestione.

7. La riscossione dei contributi consortili può essere effettuata mediante ruolo in base alle vigenti disposizioni in materia di esazioni dei contributi non erariali.

**1-bis. 08.** Rava, Preda, Marcora, Sedioli, Rossiello, Banti, Ruggeri, Borrelli, Franci, Zanella.

*Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 1-ter. — 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno viene elaborato, attraverso il Piano assicurativo agricolo nazionale, il piano agricolo annuale, nel quale viene determinata l'entità del contributo pubblico sui premi assicurativi in base alle disponibilità del bilancio dello Stato.

2. Il Piano assicurativo viene approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali su proposta di una Commissione tecnica costituita da:

a) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali;

b) tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome;

c) un rappresentante di ISMEA;

d) un rappresentante di ASNACODI;

e) un rappresentante di ANIA;

f) due rappresentanti della Cooperazione agricola;

g) tre rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole.

3. Nel piano assicurativo sono stabiliti i parametri del contributo pubblico per:

a) polizze collettive;

b) polizze individuali;

c) Fondi di mutualità istituiti da Consorzi di difesa e cooperative;

d) polizze multirischio, pluririschio, unirischio;

e) interventi riassicurativi;

f) aree territoriali omogenee con livello minimo provinciale;

g) eventi assicurabili;

h) iniziative di difesa attiva.

**1-bis. 09.** Rava, Preda, Marcora, Sedioli, Rossiello, Banti, Ruggeri, Borrelli, Franci, Zanella.

*Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 1-ter. — 1. Il fondo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, ha le seguenti finalità:

a) interventi di prevenzione per fronteggiare i danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole nelle zone colpite da calamità o eventi eccezionali;

b) misure per favorire la diffusione della difesa attiva dalle calamità ed avversità atmosferiche;

c) interventi per favorire e sviluppare i fondi di mutualità e le azioni di autotutela dei produttori agricoli associati;

d) salvaguardia del reddito delle imprese agricole singole ed associate e mantenimento del quadro di competitività della filiera nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione;

e) difesa delle produzioni locali.

**1-bis. 010.** Rava, Preda, Marcora, Sedioli, Rossiello, Banti, Ruggeri, Borrelli, Franci, Zanella.

*Al comma 4, dopo le parole: analisi e monitoraggio aggiungere le seguenti:* del territorio dell'Alta Murgia e.

*Conseguentemente:*

*al comma 4, sostituire le parole da:* 4 milioni *fino a:* indetta dalla regione Campania *con le seguenti:* 3 milioni di euro, da trasferire alla regione Campania, ed 1 milione di euro, da trasferire alla regione Puglia, da utilizzarsi sulla base delle risultanze di conferenze di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indetta dalle regioni Campania e Puglia;

*dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche a favore delle imprese agricole di allevamento di bovini ed alle altre imprese agricole situate nella provincia di Bari, nel territorio dei comuni di Altamura e Gravina, danneggiate dalla presenza nel terreno di metalli pesanti ed altre sostanze tossiche.

4-ter. Le funzioni esercitate dalla regione Campania, di cui ai commi 1 e 2, sono esercitate, in relazione all'attuazione di quanto previsto al comma 4-bis, dalla regione Puglia.;

*al comma 5, sostituire le parole da:* 28 milioni *fino a:* quanto a 20 milioni *con le seguenti:* 30 milioni di euro, per l'anno 2003, di cui 6 milioni di euro per il comma

1, 7,8 milioni di euro per il comma 2, 0,2 milioni di euro per il comma 3, 14 milioni di euro per il comma 4 e 2 milioni di euro per il comma 4-bis, si provvede, quanto a 22 milioni.;

*alla rubrica, dopo la parola:* inquinamento *aggiungere le seguenti:* da metalli pesanti nell'Alta Murgia e.

**2. 13.** Realacci, Marcora, Piglionica, Rossiello.

**(A.C. 4257 – Sezione 2)**

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 4257 – Sezione 3)**

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

*Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:*

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo cui il parziale utilizzo disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), delle risorse stanziare dall'articolo 13, comma 1, della legge n. 166 del 2002, non pregiudica la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel piano delle infrastrutture strategiche;

considerato che l'utilizzo delle maggiori entrate previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera c), nonché all'articolo 2, comma 5, non risulta pienamente conforme alla vigente disciplina contabile;

PARERE FAVOREVOLE